



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ACCARINO	ADOLFO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPUANO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE ANGELIS	ALFONSO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7598/06 depositato il 27/10/2006
- avverso la sentenza n° 282/01/2003 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

**controparte:**  
GUARDABASCIO ANNA MARIA  
C DA STRATOLA 60 B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE001TA00142 IVA+IRPEF+IRAP 1998

SEZIONE  
N° 2  
REG.GENERALE  
N° 7598/06  
UDIENZA DEL  
04/10/2007 ore 09:30

SENTENZA  
N° 231

PRONUNCIATA IL:  
04/10/07

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
06/10/07  
Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA  
in data 04/10/07  
Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania - sez. di Napoli - sez. di copii assoli sup.

(segue)

Con ricorso alla C.T.P. di Avellino la contribuente Guardabascio Anna Maria si opponeva all'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, anno 1998, notificatole il 16/09/2002 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino. L'accertamento era stato formulato ai sensi dell'art. 39, c. 1, let. d) del D.P.R. 600/73 e dell'art 54 del D.P.R. 633/72 ai fini IVA, a seguito dell'esame dei documenti esibiti dalla contribuente su richiesta dell'Ufficio impositore, con mod. 55.

La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato perché in presenza di contabilità ordinaria, come nel caso in esame, i coefficienti presuntivi di redditività non sono applicabili.

La C.T.P. adita, sezione I<sup>a</sup>, con sentenza n. 282/03 del 20/11/2/03 accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino,

adducendo la legittimità dell'accertamento operato a sensi dell'art. 39, I° comma, let. d) del D.P.R. 600/73 e dell'Art. 54 del D.P.R. 633/72. I giudici di prime cure troppo semplicisticamente hanno accolto le censure opposte dalla difesa della contribuente, prive di validi elementi a sostegno di quanto dedotto. In presenza delle irregolarità contabili riscontrate e dello scostamento dei ricavi dai coefficienti presuntivi di cui all'art. 8 del DPCM del 28/07/89, la legittimità dell'accertamento non è discutibile.

Chiede la riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

La contribuente Gardabascio, rappresentata e difesa dal Rag. Vincenzo Castellano, si costituisce e chiede la conferma della sentenza della C.T.P., Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che l'appello è infondato e deve essere rigettato.

Il gravame prodotto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino è generico e privo di specifiche censure alla precisa e puntuale motivazione di rigetto dell'avviso di accertamento. Il ricorso introduttivo della contribuente è stato accolto sul principio che in presenza di contabilità ordinaria i coefficienti presuntivi di redditività non sono applicabili. Su questo punto l'appellante non si pronuncia, si sofferma sulla legittimità dell'accertamento perché operato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R.600/73, I° comma, let. d).

Tuttavia, non si può trascurare che il recupero a tassazione più significativo è stato operato in forza dell'art. 8 del DPCM del 28/07/89 che, in assenza di contestazione della regolare tenuta della contabilità, non è applicabile.



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DI  
NAPOLI

SEZIONE N° 2  
UDIENZA DEL 04/10/2007/  
R. G. A. N° 7598/06

/  
(segue)

Peraltro, non si riscontrano le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c. che possano legittimare l'accertamento analitico induttivo previsto dall'art. 39 del D.P.R. 600/73. Il calcolo del recupero a tassazione di una parte delle spese di ristrutturazione è errato perché non tiene conto della quota di ammortamento delle spese di ristrutturazione pregresse non dedotte.

La complessità degli argomenti trattati giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Avellino, e conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Il Relatore  
Dott. G. Capuano



Il Presidente  
Dott. A. Accarino



Salerno, 4/10/2007